



**COMUNE DI MISILMERI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**ORDINANZA SINDACALE N. 23 del 25 MARZO 2021**

**Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell'art. 11, co. 1, del D.P.C.M. 02/03/2021. Divieto di stazionamento.**

**IL SINDACO**

**VISTI** i provvedimenti con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO**, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 30 aprile 2021;

**CONSIDERATO** che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 2/03/2021 le cui disposizioni si applicano a far data del 6/03/2021 e sono efficaci sino al 06/04/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell'ambito delle varie attività trattate;

**VISTA** la disposizione del Ministero della Salute del 12 febbraio 2021, prot. 2324, secondo cui a far data dal 15 febbraio 2021 alla Regione Siciliana si applicano le misure della c.d. "zona gialla";

**DATO ATTO** dalla forte raccomandazione, contenuta nell'art. 9, co. 1, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;

**RILEVATO** che all'art. 1, co. 5, del citato D.P.C.M. è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

**RILEVATO** che l'art. 11, co. 1), del D.P.C.M. del 02/03/2021 testualmente recita *"Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o*

*piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”;*

**CONSIDERATO** che:

- sul territorio comunale in base al quadro normativo sopra disposto è possibile ritenere che in alcune aree, di fatto, si creino le condizioni di presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e provocare nonostante i divieti sopra richiamati e i modelli comportamentali richiesti, situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;
- con la nota prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 07/11/2020 del Ministero dell’Interno, è stato evidenziato che l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, è desumibile dalla forte raccomandazione, contenuta nell’art. 9, co. 1, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;

**RAVVISATA** pertanto l’opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all’attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di potenziale elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

**RITENUTA** ai sensi dell’art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero dell’Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l’adozione di un provvedimento d’urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M.;

**PRESO ATTO** che, dall’analisi dei dati finora raccolti dalle Autorità competenti nell’azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto, oltre alle predette violazioni, anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze etc. per le quali occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all’evolversi della situazione emergenziale, applicare l’art. 11, comma 1, del D.P.C.M. 02 marzo 2021, ritendendo opportuno, altresì, richiamare la stretta applicazione ai protocolli di sicurezza nei vari ambiti di attività di applicazione del D.P.C.M.;

**VISTO** il D.L. 12 marzo 2021 il quale dispone che “alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori

si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa e pertanto sono in vigore le misure previste per la zona arancione”

**VISTA** l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 4 marzo 2021;

**VISTO** l’art.50 co. 5 del D.Lgs 267/2000;

### **ORDINA**

per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dal **26 marzo 2021 e fino al 28 marzo 2021 compreso, e dal 2 aprile 2021 fino al 5 aprile 2021 compreso** – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2020, è disposto il **divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00** nell’area ricompresa tra **c.so Vittorio Emanuele incrocio con via Fiume e C.so 4 Aprile all’altezza della piazzetta Madre Lalia.**

### **AVVERTE CHE**

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio. La stessa diventa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 21-*bis* L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d’informazione, alle Forze dell’Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Il Capo di Gabinetto  
Dott. Domenico Tubiolo



TUBIOLO  
DOMENICO  
25.03.2021  
10:31:13 UTC

Il Sindaco  
dott. Rosario Rizzolo



ROSARIO  
RIZZOLO  
25.03.2021  
10:33:40 UTC